

ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

COMUNE di ALTO SERMENZA (VC).

Premesso che:

- il Comune di ALTO SERMENZA, di seguito denominato Comune, in data ha esperito procedura aperta per selezionare l'impresa agricola cui concedere in affitto l'alpeggio Prati San Lazzaro, in Rima, in quanto a ciò autorizzato dall'Associazione Onlus denominata "San Lazzaro Prati di Rima" con cui è stata stipulato specifico accordo;
- l'impresa/cooperativa agricola, di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultata assegnataria dell'alpeggio, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con delibera della Giunta Comunale, n° ... , in data

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune (o altro Ente), ubicati in, via, n° ...

TRA

il Comune (o altro Ente), – C. F., nella persona di Dirigente/Funziionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento,

E

il Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (C. F.) con sede in, via n° /dell'Associazione temporanea di scopo fra le imprese.....(C. F.) che per la stipula del presente atto la parte affittuaria ha richiesto l'assistenza della di..... alla quale è associata e nella quale si riconosce,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OGGETTO DEL CONTRATTO)

Il Comune di (o altro Ente), di seguito denominato Comune, concede in affitto all'impresa (di seguito denominata affittuario/conduttore), che accetta, l'alpeggio, i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali nn., fogli nn., del Comune censuario, riportati nell'elenco allegato (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha.....

Per l'identificazione e la quantificazione delle diverse qualità di coltura delle superfici dell'alpeggio, si utilizzano i dati comunali ed i dati e le informazioni contenute nel Piano forestale territoriale e degli alpeggi della Regione Piemonte.

L'affitto è esteso alle superfici pascolabili elencate all'interno dell'allegato 1, ed alle aree su cui collocano i seguenti fabbricati dotati di impianti ed attrezzature:

- abitazione a disposizione dell'impresa agricola;
- stalla;
- locale lavorazione latte;
- locale magazzino;

(Sono espressamente esclusi dall'affitto gli altri fabbricati..... in quanto non utilizzabili per motivi di sicurezza).

Il patrimonio di cui sopra risulta inoltre dettagliatamente elencato nello stato di consistenza e nei relativi elaborati grafici (allegato 2), parte integrante del presente contratto.

Il pascolo si intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale (allegato 1), sempre osservati e riconosciuti.

L'identificazione, la delimitazione dei confini e la determinazione della superficie pascoliva dell'alpeggio si avvale anche dei dati e delle informazioni contenute nel Piano forestale territoriale della Regione Piemonte.

All'arredo dei fabbricati provvederà l'affittuario a sua cura e spese.

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza dell'affittuario.

ART. 2 (DURATA DEL CONTRATTO D'AFFITTO)

Secondo quanto previsto dall'articolo 52 della legge 3 maggio 1982, n. 203, "Norme sui contratti agrari", in quanto trattasi di "terreni montani destinati ad alpeggio", la durata dell'affitto viene convenuta in anni 3 (tre), con decorrenza dal .../.../..... nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.

L'affitto cesserà senza necessità di disdetta il giorno, entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati al Comune liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata.

ART. 3 (CANONE DI AFFITTO)

Il canone annuo di affitto, determinato in € (in lettere €.....) con le procedure di assegnazione dell'alpeggio, a partire dal secondo anno sarà aggiornato annualmente in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 3 maggio 1982, n° 203.

Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dal Comune.

Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora l'affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con il Comune, anche in applicazione di un Contratto territoriale.

ART. 4 (PAGAMENTO DEL CANONE)

Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà essere effettuato annualmente in via anticipata, contestualmente alla monticazione del bestiame e per il 1° anno alla firma del contratto (oppure: Il

pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire in due rate di pari importo, la prima entro il..... e la seconda entro la data di demonticazione).

Il pagamento andrà effettuato sul c/c n. 000007000009 IBAN: IT94K0608510316000007000009, presso il Tesoriere Comunale Banca di Asti - Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., intestato al Comune di ALTO SERMENZA (indicare le generalità del Comune: nome, indirizzo della sede e causale).

In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l'interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il ritardo inoltre potrà configurare inadempienza contrattuale e risoluzione del contratto a norma della legge 3.05.82 n. 203 – art. 5.

ART. 5 (GARANZIE)

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di €pari ad una annualità del canone di affitto, sotto forma di contratto di garanzia assicurativo/bancario, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario senza eccezioni.

Se l'affittuario non versa sul c/c n. 000007000009 IBAN: IT94K0608510316000007000009, presso il Tesoriere Comunale Banca di Asti - Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., intestato al Comune di ALTO SERMENZA, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d'affitto, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, il Comune potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell'affittuario.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione l'affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.

ART. 6 (RESPONSABILITÀ)

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Il Comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in alpeggio da parte dell'affittuario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Nei casi previsti dai precedenti commi eventuali riduzioni del canone di affitto saranno valutati dall'amministrazione comunale.

ART. 7 (OBBLIGHI DELLE PARTI)

L'affittuario deve provvedere al regolare pagamento del canone di affitto, rispettare quanto previsto dal capitolato d'affitto e quanto stabilito in sede di verbale di consegna. L'Affittuario si obbliga a permanere in alpeggio per almeno (5) mesi (da maggio a ottobre).

Sottoscrizione clausole onerose

L'affittuario ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) rescissione del contratto; 9) Capitolato d'affitto; 10) Controversie-clausola arbitrale.

L' AFFITTUARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n° 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Rescissioni; 9) Capitolato d'affitto.

L' Affittuario: Sig.

Per l'Ente proprietario: Sig.

Si attesta che per la stipula del presente atto l'Affittuario è stato assistito dai Sigg..... e, nella loro qualità di funzionari della di..... i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuali.

Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale: Sig.
.....

Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale: Sig.
.....